

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 75/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 luglio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961 con il quale la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAGLP) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2011, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per l'esercizio 2011;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2011 è risultato che:

1) l'avanzo di esercizio è pari a 196,329 milioni, in sensibile incremento sul risultato del 2010 (68,683 milioni) per l'effetto determinante delle plusvalenze realizzate dalla cessione di 19 immobili di proprietà della Cassa a un Fondo immobiliare da apporto;

2) il valore del patrimonio netto si attesta su 2.052 milioni (1.856 milioni nel 2010), superiore, con un indice di 5,27, alla riserva legale costituita da cinque annualità delle prestazioni correnti;

3) il numero degli iscritti è di 95.419 unità e diminuisce di 71 unità sul 2010, mentre il rapporto tra gli iscritti medesimi e i trattamenti pensionistici erogati è pari a 3,52 (3,63 nel 2010);

4) il saldo della gestione previdenziale risulta positivo per 21,867 milioni – con un decremento di 3,244 milioni sul 2010 – per effetto del diverso tasso di crescita degli oneri complessivi per prestazioni e delle entrate contributive;

5) il totale degli investimenti mobiliari e immobiliari della Cassa, ivi comprese le partecipazioni societarie, le quote di Fondi immobiliari

e la liquidità, raggiunge nel 2011, ai valori di bilancio, l'importo 1.726 milioni, con un incremento di circa 126 milioni su precedente esercizio;

6) flette, nel 2011, il rendimento degli impieghi mobiliari e finanziari che, con 28,618 milioni, segna un risultato inferiore per 19,544 milioni a quello del precedente esercizio. In particolare, il rendimento percentuale annuo dei capitali medi investiti nella gestione patrimoniale mobiliare (GPM) e dei fondi mobiliari è, rispettivamente, dell'1,64 per cento e del 2,91 per cento contro il 5,74 per cento e il 2,70 per cento del 2010;

7) il più recente documento attuariale (con base 31.12.2009 e proiezioni sino al 2059) acquisito dalla Cassa, per valutare gli effetti della manovra deliberata nel 2011 e nel maggio del 2012 – che, tra l'altro, dispone un ulteriore graduale innalzamento dell'età pensionabile – mostra come il saldo previdenziale sia sempre positivo sino al 2041, per divenire negativo per circa un decennio (con valori, peraltro, di entità contenuta) e passare nuovamente in territorio positivo, attestandosi nel 2059 su 195,8 milioni. Le proiezioni del saldo corrente sono sempre positive, con valori, anzi, tendenzialmente crescenti. Questo andamento si consolida – stando alle prime indicazioni successivamente fornite dall'attuario sugli effetti della riforma da ultimo deliberata dalla Cassa e valutata in base ai parametri macroeconomici stabiliti dai Ministeri vigilanti con circolare del 18 giugno 2012 – con la conferma di un saldo corrente sempre positivo nei cinquant'anni e un migliore andamento del saldo previdenziale, che resta anch'esso positivo per tutto il periodo;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle predette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2011 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAGLP), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

ESTENSORE
Luigi Gallucci

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2012.

IL DIRIGENTE
(Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA ITALIANA DI PREVI-
DENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI
(CIPAGLP) PER L'ESERCIZIO 2011

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

PARTE PRIMA – Profili generali

1. Inquadramento normativo » 14
2. Il sistema pensionistico » 18
3. Gli organi » 22
4. Il personale » 24
5. I bilanci consuntivi e tecnici » 27

PARTE SECONDA – La gestione economica e patrimoniale

1. La gestione previdenziale » 30
2. La gestione patrimoniale » 36
3. Lo stato patrimoniale » 42
4. Il conto economico » 49
5. Il rendimento finanziario e la situazione amministrativa . » 51
6. Il bilancio consolidato » 53
Considerazioni conclusive » 56

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAGLP) per l'esercizio 2011, ai sensi degli articoli 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.¹

¹ Il precedente referto, relativo all'esercizio 2010, è in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 338.

PARTE PRIMA – Profili generali**1. Inquadramento normativo**

Il quadro normativo nel cui ambito opera la Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP), soggetto di diritto privato (nella specie della associazione) ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, non ha subito, nell'anno cui si riferisce la presente relazione, modifiche sostanziali di rilievo che abbiano diretto e specifico riferimento all'attività dell'Istituto.

Di rilievo sono, invece, numerose disposizioni, contenute nella legislazione più recente, che trovano generale applicazione a tutti gli enti previdenziali. Si tratta di misure volte, da un lato ad assicurare la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo, dall'altro il contenimento della spesa per investimenti e per il personale.

Con riguardo al primo profilo è da ricordare come l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 preveda che la gestione economico-finanziaria degli enti privatizzati debba assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale e da ricondurre a un arco temporale fissato, in origine, in 15 anni dall'art. 3, comma 12 della legge n. 335 del 1995 (esteso a 40 anni dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 novembre 1999).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della legge n. 296 del 2006, la stabilità delle gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 è sottolineata l'opportunità, fermo restando in trent'anni l'arco temporale minimo del bilancio tecnico, che il documento preveda una proiezione dei dati attuariali su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente.

Questo orizzonte temporale è allargato, senza esplicite esclusioni di forme gestorie, a cinquanta anni dall'art. 24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo. Con la medesima disposizione è previsto che gli enti previdenziali privatizzati adottino misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche entro e non oltre il 30 giugno 2012. Il termine è posticipato al 30 settembre 2012 dal comma 16 novies, dell'art. 29 della legge n. 14 del 2012, di conversione del decreto legge n. 216 del 2011, al fine di consentire agli

enti la predisposizione dei bilanci tecnici alla luce delle modifiche normative sin qui ricordate.

In buona sostanza, il tenore letterale dalla norma appena citata è nel senso che soltanto le entrate previdenziali e non, quindi, quelle derivanti dalla gestione del patrimonio, concorrano, dal lato dell'attivo, all'equilibrio attuariale². In tal senso, è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a richiamare l'attenzione degli enti sulla necessità, al fine di pervenire a risultati di auto sostenibilità permanente, di avviare strutturali riforme in un'ottica di equità finanziaria tra le generazioni e in un percorso di "armonizzazione e convergenza" verso regimi previdenziali costruiti sulla corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate, ferma l'applicazione del principio del pro rata³.

È lo stesso art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201 a disporre che decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applichino, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le misure correttive ivi previste (calcolo delle pensioni con il metodo contributivo; contributo di solidarietà).

Da ultimo è da considerare la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio del 2012 (adottato in esito a Conferenza dei Servizi delle amministrazioni vigilanti), con la quale sono impartite indicazioni sulla predisposizione dei bilanci tecnici da parte degli enti di previdenza privati, alla luce anche delle disposizioni di cui al citato art. 24 del decreto legge n. 201. È disposto, tra l'altro, - ferma restando la necessità che i bilanci siano redatti su un periodo di cinquanta anni - che il tasso di redditività del patrimonio non possa in ogni caso essere posto in misura superiore all'1 per cento in termini reali. È poi previsto che la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche contenute nei bilanci tecnici possa tener conto, in caso di disavanzi annuali di natura contingente e di durata limitata, come fattore di compensazione, dei rendimenti annuali del patrimonio, come sopra determinati, fermo il rispetto del predetto equilibrio, da valutarsi, in via strutturale, alla scadenza del cinquantennio.

Può aggiungersi che con nota del 18 giugno del 2012 il predetto Dicastero ha individuato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i parametri e le variabili macroeconomiche per la redazione dei bilanci tecnici da parte degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria.

² In data 13 marzo 2012 la Camera dei Deputati ha, peraltro, adottato un ordine del giorno (n. 9/4940-A/4) che impegna il Governo a ricercare soluzioni idonee a consentire alle Casse privatizzate di tenere conto anche dei rendimenti reali dei patrimoni immobiliari e mobiliari nella definizione dei bilanci attuariali cinquantennali.

³ Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 16 gennaio 2012.

Con riguardo alle norme di contenimento della spesa relativa al personale e di disciplina degli investimenti, che hanno impatto dal 2011 anche sulle casse privatizzate, sono da ricordare:

- l'art. 9 commi 1 e 2 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, che prevede, per il triennio 2011-2013, che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Viene disposto inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale superiori a 90.000 euro lordi annui debbano essere ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;

- l'art. 18 comma 22 bis del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, ove stabilisce che, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro;

- l'art. 2, comma 2 del decreto legge 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, che istituisce un contributo di solidarietà del 3 per cento sui redditi di importo superiore ai 300.000 euro annui;

- l'art. 8, comma 15 del citato decreto legge n. 78 del 2010, che stabilisce che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

È, inoltre, da porre in evidenza come, a decorrere dal 2011, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sia attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati. Alla medesima Commissione sono attribuiti compiti di osservazione,